

Gruppo professionale ASTAG-Tecnologia per lo smaltimento delle acque – Condizioni generali

1. Generalità

- 1.1. Con la conclusione del contratto, che può avvenire a voce o per iscritto e che entra in vigore al più tardi al momento dell'esecuzione del lavoro, il committente (denominato di seguito "cliente") riconosce senza riserve le seguenti condizioni generali (CG) dell'incaricato (denominato di seguito "impresa"). Le CG sono riportate su offerte, rapporti, contratti, fatture, ecc., fornite come allegato oppure pubblicate su Internet. Le CG si applicano anche agli ordini supplementari o successivi.
- 1.2. L'offerta dell'impresa si basa sui prezzi, le tasse, le imposte e i tributi applicati al momento della presentazione dell'offerta e non è vincolante fino al momento della conclusione del contratto. Se dovessero intervenire aumenti o un rincaro in un momento successivo entro il termine dell'esecuzione dei lavori, l'impresa è autorizzata ad addebitarli al cliente.
- 1.3. L'offerta o il calcolo dei prezzi e la pianificazione dei lavori si basano sulle documentazioni messe a disposizione dal cliente o dal suo incaricato. Si parte dal presupposto che gli impianti siano stati sottoposti a manutenzione conformemente alla direttiva "Manutenzione delle canalizzazioni" dell'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) e che siano in condizioni regolari e facilmente accessibili. Eventuali maggiori spese dovute a condizioni differenti saranno addebitate separatamente al cliente.
- 1.4. Salvo accordi diversi stabiliti nell'offerta, i prezzi si intendono generalmente come prezzi netti, IVA esclusa. Il termine di pagamento è di 30 giorni. L'impresa è libera di chiedere acconti per eventuali lavori già effettuati. Il cliente non può far valere alcun diritto di ritenzione sul credito di fattura. Il cliente è autorizzato alla compensazione unicamente per i crediti accertati con sentenza definitiva e/o riconosciuti dall'impresa.

2. Preparazione del lavoro/prestazioni di competenza del committente

- 2.1. Prima dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa, il cliente è tenuto a provvedere a proprie spese alla preparazione corretta dell'oggetto. Il cliente deve assicurare in particolare a proprie spese degli accessi adeguati, la preparazione dei luoghi di installazione necessari, gli allacciamenti di corrente elettrica e acqua, le coperture e pareti di protezione nonché l'aerazione e ventilazione. Inoltre deve procurarsi eventuali permessi necessari (come ad esempio permessi per circolare di notte e la domenica) nonché informare i vicini e confinanti dei possibili disturbi, in particolare del rumore. Il cliente deve anche assicurarsi a proprie spese che durante l'esecuzione dei lavori nella zona esposta all'acqua non siano presenti ostacoli, in particolare condutture elettriche e costruzioni sotterranee, o che siano coperti correttamente. Inoltre deve provvedere ad eventuali installazioni appropriate per la protezione delle acque.
- 2.2. Le ulteriori spese e costi dell'impresa dovuti alla preparazione non adeguata del cantiere o le spese necessarie per l'aerazione e/o ventilazione, l'illuminazione del cantiere e le ulteriori misure di sicurezza previste dalla SUVA, nonché le misure in caso di neve, temperature sotto zero, rischio di acqua alta, caduta di massi, smottamenti ecc. vengono addebitate separatamente al cliente.

3. Responsabilità:

- 3.1. L'esecuzione di lavori di fresatura e foratura delle canalizzazioni senza provocare danni può essere generalmente garantita solo se i tubi risultano intatti. Le tubazioni non posate correttamente, fortemente spostate, danneggiate o molto incrostate vengono trattate nel miglior modo possibile, ma senza responsabilità da parte dell'impresa. L'impresa declina in questi casi qualsiasi responsabilità per eventuali danni ai tubi nonché per le relative conseguenze.
- 3.2. Gli impianti di evacuazione delle acque vengono puliti in modo professionale secondo le ultime conoscenze della tecnica. Senza controllo delle canalizzazioni mediante videoispezione, l'impresa non rilascia garanzie e non assume alcuna responsabilità.
- 3.3. Se gli impianti di evacuazione delle acque devono essere ispezionati con videocamera, è necessario mettere precedentemente a disposizione dell'impresa le documentazioni necessarie, come piante ecc. Se gli impianti di evacuazione delle acque non vengono controllati mediante videoispezione, l'impresa si attiene alle indicazioni del cliente. Se durante

l'esecuzione dei lavori dovessero ciononostante verificarsi dei danni, la responsabilità è esclusivamente del cliente che deve farsi carico dei relativi costi.

- 3.4. Per localizzazioni errate dovute a un sistema di misurazione elettronico consueto sugli impianti di videoispezione non viene assunta alcuna responsabilità, poiché la precisione della localizzazione dipende in maniera determinante da fattori sconosciuti come la profondità della conduttura, dai cavi elettrici, dai tubi di protezione dei cavi in ferro, dai tubi in acciaio nel caso di condutture d'acqua, dai cavi di antenne e simili, ciò che può influenzare notevolmente la precisione delle misurazioni.
- 3.5. Se per l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa devono essere aperti coperchi di pozzetti, o per la pulizia e il risciacquo oppure smontati WC, lavabo ecc., l'impresa non risponde degli eventuali danni dovuti all'età che i suddetti impianti dovessero subire durante i lavori.
- 3.6. Tutti i casi di violazione del contratto e le relative conseguenze giuridiche, nonché le rivendicazioni del cliente indipendentemente dal motivo giuridico per cui vengono sollevate, sono disciplinati in maniera definitiva dalle presenti CG. Qualsiasi rivendicazione non espressamente citata per risarcimento danni, riduzione, annullamento del contratto o recesso dallo stesso è esclusa o sarà interamente respinta ai sensi dell'art. 100 CO, per quanto ammesso dalla legge. In nessun caso il cliente ha diritto a risarcimento per danni diretti o indiretti (come danni successivi, perdite di produzione, perdite di utilizzo, perdite di incarichi, perdite di guadagno, ecc.). Inoltre è esclusa la responsabilità per danni agli impianti di evacuazione delle acque in caso di lavori di fresatura, per danni che sono dovuti alla preparazione non professionale e/o incompleta del cantiere, per danni dovuti alla mancata rimozione corretta o copertura di ostacoli, per danni dovuti all'uso non corretto o alla mancata osservanza delle prescrizioni aziendali, per danni dovuti a manutenzione insufficiente, per usura naturale o per un'altra inadempienza del cliente nonché per danni dovuti all'azione di terzi, cause di forza maggiore nonché per qualsiasi condizione di cui l'impresa non è tenuta a rispondere.

4. Conteggio/entità del lavoro:

- 4.1. Per l'entità dei lavori effettuati sono determinanti i rapporti di lavoro e rapporti orari firmati dal cliente. Ciò vale sia per i rapporti in forma cartacea che elettronica. Salvo diversi accordi scritti, il rapporto firmato dal cliente è considerato come approvato e i lavori come accettati. Tutte le prestazioni supplementari, le tasse e le imposte, nonché i tempi d'attesa indipendenti dalla volontà dell'impresa, i supplementi notturni, domenicali, festivi e d'urgenza, il materiale di sicurezza secondo SUVA, le indennità per lavori sporchi, le tasse di smaltimento e i costi di autorizzazione, TTPCP, IVA, ecc. vengono fatturati a parte.

5. Varie:

- 5.1. I rifiuti vengono smaltiti per principio solo in base all'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e i trasporti di merci pericolose eseguiti esclusivamente secondo SDR/ADR. In quanto responsabile dei materiali da smaltire, il cliente risponde di tutti i danni inclusi i danni consecutivi al personale e ai veicoli nonché presso terzi dovuti a dichiarazioni e informazioni insufficienti.

- 5.2. L'impresa può far svolgere l'incarico da terzi.

6. Disposizioni finali:

- 6.1. Eventuali condizioni divergenti del cliente hanno validità solo e nella misura in cui siano state espressamente accettate per iscritto dall'impresa. Le modifiche delle presenti CG richiedono la forma scritta. Eventuali accordi (aggiuntivi) presi a voce in relazione alle presenti CG non sono vincolanti. Ciò vale anche per questa clausola di riserva della forma scritta.
- 6.2. Per qualsiasi controversia le parti concordano come foro competente quello della sede dell'impresa. Quest'ultima è tuttavia autorizzata a citare il committente presso la propria sede. Si applica esclusivamente il diritto materiale svizzero, con esclusione della regolamentazione sui conflitti normativi del diritto privato internazionale.